

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 giugno 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo
L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100
per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo
L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1971, n. 360.

Provvedimenti per il personale docente delle Università.
Pag. 3642DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1971, n. 361.Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di
Salerno Pag. 3643DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1971, n. 362.Approvazione del regolamento sui servizi ad economia
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 3643DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1971, n. 363.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Padova Pag. 3644DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1971, n. 364.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Torino Pag. 3644DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 1971, n. 365.Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Sassari Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un
membro supplente in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze Pag. 3645

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli
trasformati Pag. 3646

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende
industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di
Padova Pag. 3648

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1971.

Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale per i
pensionati d'Italia Pag. 3648

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Isti-
tuto Poligrafico dello Stato Pag. 3648

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligra-
fico dello Stato Pag. 3649

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur.

Pag. 3649

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad as-
sumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969.

Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad as-
sumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio
1969 Pag. 3649Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia
ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del
bilancio 1969 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3649

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3650

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3650

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3650

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 18 marzo 1971 al 31 marzo 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 560/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zuccheri), non denaturati, esportati verso Paesi terzi. Pag. 3651

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma Pag. 3651

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Boccaccio », con sede in Certaldo Pag. 3651

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Il Salvatore », con sede in Castelfiorentino di Stabia Pag. 3651

Scioglimento della società cooperativa « Co.Pro.L.L. - Cooperativa produttori latte lametina », con sede in Lamezia Terme Pag. 3651

Esito di ricorsi . Pag. 3651

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto Pag. 3652

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, carcere giudiziario donne e sezione minorati fisici di Palermo Pag. 3652

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Pesaro Pag. 3655

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia Pag. 3657

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario per donne di Roma-Rebibbia. Pag. 3659

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Padova Pag. 3661

Revoca del bando di concorso, per titoli, ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Beluno Pag. 3663

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Modifiche al diario delle prove scritte del concorso per esami ad ottanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione Pag. 3663

Ministero dell'interno:

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2° classe in prova. Pag. 3664

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1° classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino Pag. 3664

Ufficio medico provinciale di Salerno: Avviso di rettifica. Pag. 3664

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1971, n. 360.

Provvedimenti per il personale docente delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati ».

Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.

Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI —
FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1971, n. 361.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto universitario di Salerno assume la denominazione di Università degli studi e comprende le seguenti facoltà:

Facoltà di magistero;

Facoltà di lettere e filosofia;

Facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

In conformità della mutata denominazione si intende modificato lo statuto del predetto ateneo nel senso che la parola « Università » sostituisce ove occorre la parola « Istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1971, n. 362.

Approvazione del regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, e successive modificazioni, sull'istituzione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento sui servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'annesso regolamento, composto di sei articoli e vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ha effetto dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO —
FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 99. — VALENTINI

Regolamento per i servizi ad economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvede in economia:

a) agli acquisti di materiali ed alle prestazioni d'opera anche di manovalanza locale, per modici importi, occorrenti alla ordinaria manutenzione della rete telefonica nazionale da essa effettuata direttamente;

b) alle opere urgenti ed indispensabili nell'interesse della sicurezza e della regolarità del servizio relative alla manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale da essa effettuata direttamente;

c) agli acquisti ed alle prestazioni minuti per l'esercizio degli uffici telefonici e delle stazioni telefoniche e radioelettriche;

d) agli acquisti ed alle prestazioni minuti per la urgente manutenzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici;

e) agli oneri di condominio e fiscali sugli immobili e per l'esercizio e la conduzione degli impianti tecnologici;

f) alla manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed agli acquisti di modica quantità di carburante e lubrificante, quando non sia possibile avvalersi dei normali mezzi predisposti dalla amministrazione;

g) agli oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione e facchinaggio, nonché di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio;

h) alla piccola manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio;

i) all'acquisto di indumenti speciali per il personale tecnico addetto alla manutenzione esterna della rete telefonica nazionale e per gli agenti tecnici, nonché di uniformi per il personale di commutazione ed ausiliario;

l) agli acquisti di modico importo su piazza dei materiali necessari alle lavorazioni nei laboratori e nelle officine della azienda;

m) ai minuti acquisti di cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiali per disegnatori e macchine d'ufficio;

n) ai lavori ed alle forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantità ed il valore non possono essere preventivamente stabiliti;

o) alle forniture di energia elettrica, acqua e gas;

p) ai lavori di piccola manutenzione ordinaria delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche.

Art. 2.

I servizi di cui all'articolo precedente sono autorizzati dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, previo parere conforme del comitato consultivo di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 325 se l'importo della spesa supera il limite di L. 9.000.000.

Oltre il limite di spesa di L. 27.000.000 i servizi predetti sono autorizzati dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I capi degli ispettorati di zona dell'azienda effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1, con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 200.000, elevato a L. 600.000 nei casi di urgenza risultante da loro motivata dichiarazione.

Essi effettueranno gli stessi servizi per importi superiori a quelli indicati nel comma precedente su delega rilasciata dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni a norma dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Art. 4.

I direttori degli uffici interurbani effettuano i servizi, di cui all'art. 1, lettere c), d), g), h), o) con i fondi ad essi accreditati fino al limite di spesa di L. 50.000.

Art. 5.

Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura dell'amministrazione centrale.

Il salario e le indennità dovute alla manovalanza necessaria per la manutenzione diretta della rete telefonica nazionale in cavi, il cui ingaggio è limitato al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione del lavoro, sono determinati sulla base dei contratti collettivi di categoria e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di previdenza e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

E' consentito servirsi di mezzi di trasporto pubblici e privati solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con mezzi di dotazione dell'Azienda risultanti da apposita dichiarazione motivata del capo dell'ispettorato di zona.

Art. 6.

Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudazione.

La giustificazione delle spese per acquisti ad economia consiste nella fattura del fornitore e nella dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti nella piazza, corredate da un certificato del consegnatario attestante il ricevimento del materiale e la iscrizione di esso nei relativi inventari, nonché della certificazione di collaudo.

Il collaudo può farsi anche mediante dichiarazione di regolare esecuzione in calce alla fattura quando l'importo della spesa non supera le L. 250.000.

Nelle certificazioni di collaudo di lavori deve risultare l'accertamento che l'assuntore ha dichiarato di aver assicurato contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge gli operai impiegati e devono essere indicati gli estremi della polizza relativa.

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Bosco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1971, n. 363.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Immunopatologia;

Malattie dell'apparato digerente;

Psicologia;

Chirurgia vascolare;

Biologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registraio alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 1971, n. 364.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Anatomia topografica;
Oncologia sperimentale;
Malattie del ricambio;
Ematologia;
Ottica fisiopatologica;
Medicina dello sport;
Fisiologia applicata;
Virologia;
Psico-farmacologia;
Tossicologia forense;
Ortognatodonzia;
Biochimica applicata;
Dermatologia sperimentale;
Traumatologia della strada;
Terapia fisica e riabilitazione;
Chirurgia geriatrica;
Neuropsichiatria infantile;
Tossicologia;
Lingua inglese;
Neuropatologia;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
Fisiopatologia cardio-circolatoria;
Malattie dell'apparato cardio-vascolare;
Nefrologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 1971, n. 365.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Audiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 102. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 3, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le

determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 64, foglio n. 103, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 3357 del 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1970, registro n. 16, foglio n. 97, con il quale il dott. ing. Sergio Cardosi Carrara ed il dott. ing. Giovanni Bittoni, entrambi ispettori generali del genio civile sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e supplente;

Considerato che il predetto dott. Sergio Cardosi Carrara non può più espletare l'incarico affidatogli a suo tempo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 43492 del 12 dicembre 1970, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Giovanni Bittoni, ispettore generale del genio civile, già membro supplente della commissione di cui alle premesse, è nominato membro effettivo del collegio stesso, in sostituzione del pari grado dott. ing. Sergio Cardosi Carrara.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Vittorio Gangemi, ispettore generale del genio civile è nominato membro supplente della commissione medesima per sostituire in caso di assenza o di impedimento il pari grado dott. ing. Giovanni Bittoni.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito ai componenti predetti, dott. ing. Giovanni Bittoni e dott. ing. Vittorio Gangemi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 novembre 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa, graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 195

(5472)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli trasformati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

SENTITI

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento C.E.E. n. 159, adottato il 25 ottobre 1966 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1968 e successive modifiche ed aggiunte, concernenti le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970 recante proroga delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 2 novembre 1968 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 dicembre 1970, numero 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento dei prezzi sul mercato internazionale, di accordare restituzioni alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato elenco, in conformità dell'art. 11 del regolamento C.E.E. 159/66;

Decreta:

Art. 1.

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli conservati verso i Paesi non comunitari, previste dall'art. 4 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono concesse nelle misure, secondo i tempi e le destinazioni citati nella tabella annessa al presente decreto; che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Per le esportazioni effettuate a decorrere dal 19 dicembre 1970 e fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, le restituzioni sono concesse per i prodotti ortofrutticoli conservati, di cui ai decreti ministeriali 2 novembre 1968 e successive aggiunte e modificazioni, nelle misure e secondo le destinazioni ivi previste.

Art. 3.

Ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione previste dagli articoli precedenti, l'interessato deve presentare domanda all'intendenza di finanza di Roma, corredata dalla bolletta doganale di esportazione modello A/55 o TIF, entro il termine stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8.

Art. 4.

A comprova che le quantità di prodotti ortofrutticoli, ammessi alle restituzioni, siano state effettivamente importate nei singoli Paesi di destinazione saranno presentati:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è pervenuto nel Paese di destinazione;

un documento rilasciato dall'autorità doganale del Paese di destinazione ovvero da autorità o enti pubblici italiani stabiliti in detto Paese, attestante che il prodotto è stato ivi importato.

In sostituzione dei documenti predetti il Ministero delle finanze potrà consentire l'accettazione di altri idonei documenti, anche se rilasciati da organismi o persone diverse da quelli indicati nel comma precedente.

Art. 5.

Non sono ammessi alle restituzioni:

a) i prodotti ottenuti da ortofrutticoli introdotti in regime di temporanea importazione;

b) i prodotti esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale, secondo le modalità stabilite in materia dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

TABELLA

**Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi
per pomodori pelati, conserva, succo di pomodoro, ciliege sciroppate, succo di arancia e di limone**

Numero della Tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza della restituzione	Misure della restituzione (lire x q.le netto)
ex 20.02-C	Pomodori pelati .	Tutti i Paesi extra comunitari	(1)	2.200
ex 20.02-C	Conserva di pomodoro .	Id.	(1)	3.400 (2)
ex 20.07	Succo di pomodoro	Id.	1-1-1971 (3)	2.300
ex 20.06-B	Ciliege sciroppate	Id.	1-1-1971 (3)	5.500
ex 20.07	Succo di arancia	Id.	(1)	6.500 (4)
ex 20.07	Succo di limone	Id.	(1)	1.840 (5)

(1) La restituzione è concessa a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2) La restituzione viene consentita anche al concentrato di pomodoro senza aggiunta di altre sostanze, con residuo secco del 95 % o superiore, purchè classificabile nella voce 20.02/C/II ed in tal caso l'aliquota di restituzione dovrà essere moltiplicata per il coefficiente fisso 3,4. Il residuo secco sarà sempre accertato mediante analisi, in caso di mancato accertamento o di risultato di analisi con percentuale inferiore al 95 % sarà corrisposta la aliquota di lire 3.400 per quintale netto.

(3) Ad eccezione delle esportazioni con destinazione Regno Unito, per le quali l'aliquota di restituzione prevista nella tabella si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4) Tale importo si riferisce ad un prodotto sei volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di lire 1.085 per quintale netto.

Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

L'aliquota per il succo di arancia naturale è di lire 1.085 per quintale netto.

(5) Tale importo si riferisce ad un prodotto quattro volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di lire 460 per quintale netto.

Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

L'aliquota per il succo di limone naturale è di lire 460 per quintale netto.

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, che ha dichiarato, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova;

Visto l'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 1115, che prevede la concessione dell'integrazione salariale per altri tre mesi mediante decreto ministeriale;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova permane una situazione di crisi economica locale;

Decreta:

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 1° giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1971.

Nomina del direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto lo statuto dell'opera predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372;

Visto il regolamento relativo al trattamento giuridico ed economico ed all'organico del personale dipendente dalla predetta opera, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1961, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, i commi primo e secondo dell'art. 66, concernenti la nomina del direttore generale;

Vista la delibera in data 19 maggio 1971 mediante la quale il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia ha disposto il collocamento d'ufficio in aspettativa, per tutta la durata del mandato parlamentare e con decorrenza dal 1° giugno 1971, del direttore generale dell'opera, sen. Antonio Bolettieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

Vista la delibera in data 29 maggio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia ha proposto, quale direttore generale, il dott. Roberto Cuzzaniti, in sostituzione del sen. avv. Antonio Bolettieri, per il periodo di aspettativa di cui fruirà quest'ultimo, e per il periodo complessivo di cinque anni, nel caso in cui il sen. avv. Antonio Bolettieri non riprenda servizio prima del termine di scadenza del suo contratto (31 dicembre 1973);

Decreta:

Con effetto dal primo giugno 1971, e per il periodo di cui in premessa, il dott. Roberto Cuzzaniti è nominato direttore generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in sostituzione del sen. avv. Antonio Bolettieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro

FERRARI AGGRADI

(5709)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio s. a., registro n. 3 Tesoro, foglio n. 325, col quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Considerata la necessità, per scadenza del quadriennio, di procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è composto oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

Di Iorio dott. Giacomo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Palumbo dott. Silvano, ispettore generale della Direzione generale del Tesoro;

Guasco dott. Ottavio, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Marasà dott. Salvatore, direttore centrale al Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Calderoni prof. Ugo, direttore generale al Ministero delle finanze;

Sessa dott. Antonio, direttore reggente l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti e biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia;

Canalis dott. Umberto, ispettore generale, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Membri particolarmente competenti in materia grafica, cartaria o tecnica amministrativa:

Bardoscia ing. Antonio;
Lordi prof. avv. Achille;
Tamburrini dott. Ugo.

Dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato:

De Fino Gerardo, impiegato;
Troncarelli Alvaro, operaio grafico;
Marchesiello Salvatore, operaio cartario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971

Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 24

(5878)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio s.a., registro n. 3 Tesoro, foglio n. 73, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per la durata di un quadriennio;

Considerata la necessità, per scadenza del quadriennio, di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato è composto come segue:

Presidente effettivo:

Di Napoli prof. Gaetano, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Membri effettivi:

Matzeu dott. Mario, ispettore generale del Provveditorato generale dello Stato;

Tarquinio perito ind.le Antonio, impiegato dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Presidente supplente:

Buccella dott. Michele, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Membri supplenti:

Spadaro dott. Antonino, ispettore generale del Provveditorato generale dello Stato;

Conti Renato, dipendente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971

Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 25

(5879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Maximo Fiallo, console della Repubblica Domenicana a Genova.

(5521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1971, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5756)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5784)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 183.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5785)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5786)

Autorizzazione al comune di Roccasalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, il comune di Roccasalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.497.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5758)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1971, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1971, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.638.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 757.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5757)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1971, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.121.954, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 15 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,81	624,81	624,82	624,81	624,70	622 —	624,87	624,81	624,81	624,80
Dollaro canadese	610,15	610,15	610 —	610,15	609,60	617,25	610,15	610 —	610,15	611,50
Franco svizzero	152,625	152,625	152,78	152,625	152,50	152,85	152,75	152,625	152,62	152,60
Corona danese	83,40	83,40	83,40	83,40	83,20	82,90	83,41	83,40	83,40	83,38
Corona norvegese	87,845	87,845	87,86	87,845	87,40	87,55	87,85	87,845	87,84	87,85
Corona svedese	121 —	121 —	120,98	121 —	120,70	120,40	120,01	121 —	121 —	121 —
Fiorino olandese	175,10	175,10	175,18	175,10	175,70	175,08	175,11	175,10	175,10	175,15
Franco belga	12,5515	12,5515	12,55	12,5515	12,56	12,54	12,5515	12,5515	12,55	12,57
Franco francese	112,94	112,94	113,02	112,94	113 —	112,78	112,96	112,94	112,94	112,97
Lira sterlina	1511,05	1511,05	1511,10	1511,05	1510,25	1504,45	1510,95	1511,05	1511,05	1510,85
Marco germanico	178,135	178,135	178,18	178,135	178,10	176,20	178,17	178,135	178,13	178,20
Scellino austriaco	25,036	25,036	25,035	25,036	24,95	24,90	25,0395	25,036	25,03	25 —
Escudo portoghese	21,945	21,945	21,95	21,945	21,90	21,85	21,94	21,945	21,94	21,95
Peseta spagnola	8,9795	8,9795	8,98	8,9795	8,95	8,94	8,98	8,98	8,97	8,97

Media dei titoli del 15 giugno 1971

Rendita 5 % 1935	93,075	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,475	» » » 5,50 % 1977	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	83 —	» » » 5,50 % 1978	99,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,65	» » » 5,50 % 1979	99,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (Città di Trieste)	94,225	» 5 % (» 1° aprile 1974)	96 —
» 5 % (Beni esteri)	91,375	» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,875	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5,50 % » » 1968-83	92,525	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,15
» 5,50 % » » 1969-84	92,025	» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» » » 5,50 % 1976	98,575		

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 15 giugno 1971**

Dollaro USA	624,84	Franco belga	12,551
Dollaro canadese	610,15	Franco francese	112,95
Franco svizzero	152,637	Lira sterlina	1511 —
Corona danese	83,405	Marco germanico	178,152
Corona norvegese	87,847	Scellino austriaco	25,038
Corona svedese	121,005	Escudo portoghese	21,942
Fiorino olandese	175,105	Peseta spagnola	8,98

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 marzo 1971 al 31 marzo 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 560/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: B. non denaturati: I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi: - zuccheri canditi (1) - altri	7,50 9,26 (2) zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

- R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
- r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
- Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(4576)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 maggio 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1971.

(5516)

Scioglimento della società « Cooperativa edilizia Boccaccio », con sede in Certaldo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1971, la società « Cooperativa edilizia Boccaccio », con sede in Certaldo (Firenze), costituita per rogito Tavassi in data 21 dicembre 1957, rep. 5173, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5518)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Il Salvatore », con sede in Castellammare di Stabia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1971, la società cooperativa edilizia « Il Salvatore », con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito Spagnuolo in data 12 giugno 1957, rep. 34862, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5517)

Scioglimento della società cooperativa « Co.Pro.L.L. - Cooperativa produttori latte lametina », con sede in Lamezia Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1971, la società cooperativa « Co.Pro.L.L. - Cooperativa produttori latte lametina », con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito De Francesco in data 5 maggio 1959, rep. 6323, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco De Pino.

(5519)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1971, registro n. 4, foglio n. 291, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Suglia Stefano, coadiutore della carriera esecutiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, avverso le note di qualifica relative agli anni 1966 e 1967.

(5453)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1971, registro n. 4, foglio n. 290, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Mannella Raffaele, segretario principale della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, avverso il decreto di promozione alla qualifica di primo segretario in data 25 luglio 1963 e il decreto 27 marzo 1964, con cui è stata approvata la graduatoria dell'esame di idoneità per la promozione alla suddetta qualifica.

(5454)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 4 in data 4 giugno 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la storia della tecnica in Italia dal secolo X, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la storia della tecnica in Italia dal secolo X, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sei posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti etero-atomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia e la petrografia delle formazioni cristalline, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica industriale, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la cristallografia strutturale, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica degli antiparassitari, Perugia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia tecnica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i problemi minerari, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 19 luglio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(5827)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, carcere giudiziario donne e sezione minorati fisici di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario, carcere giudiziario donne e sezione minorati fisici di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, carcere giudiziario donne e sezione minorati fisici di Palermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
- d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
- e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

- a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
- b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;
- c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;
- d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;
- e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
- f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- 2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- 3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
- 7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- 8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
- 10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- 11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

- a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.
- In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
- b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;
- c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;
- d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
- e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);
- f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;
- g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);
- h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1° nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarsi.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 384

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario, carcere giudiziario donne e sezione minorati fisici di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5497)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Pesaro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Pesaro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
- d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
- e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

- a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;
- b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;
- c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;
- d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;
- e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
- f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal

limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- 2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- 3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
- 7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- 8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
- 10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- 11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

- a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
- Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

- b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I^a, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142,

5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 388

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio di Pesaro, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5498)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione per donne carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia:

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari

cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittorie o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Tutti i titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato medico dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarsi.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 387

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Perugia.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

- b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di _____ nell'anno _____ nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- c) è cittadino italiano;
- d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ (2);
- e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);
- f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure _____ (4);
- g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente _____ (5);
- h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni _____ (6);
- i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso _____
- l) è iscritto all'ordine dei medici di _____

Data _____

(7) Firma _____

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5499)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario per donne di Roma-Rebibbia

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario per donne di Roma-Rebibbia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario per donne di Roma-Rebibbia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

- d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
- e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- 2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- 3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- 6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
- 7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- 8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
- 10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- 11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

- a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
- Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.
- In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
- b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;
- c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;
- d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
- e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);
- f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;
- g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);
- h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarsi.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 399

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario per donne di Roma-Rebibbia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero di visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5500)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Padova

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA**

Vista la Legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Padova;

Decreta.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Padova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
- 2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
- 3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
- 7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- 8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
- 10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- 11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

- a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
 - Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.
 - In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
 - b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;
 - c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;
 - d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
 - e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);
 - f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;
 - g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);
 - h) pubblicazioni scientifiche.
- Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971

Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 383

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Ala procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Padova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data . . .

(7) Firma . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5501)

Revoca del bando di concorso, per titoli, ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, con il quale è stato indetto, un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno (gruppo I), bandito ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Visto l'art. 54 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che ha abrogato, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel citato regio decreto-legge n. 1758 del 1924;

Considerato che il predetto concorso non è stato ancora espletato e che con l'entrata in vigore della legge n. 740 del 1970, i concorsi per l'ammissione all'incarico di medico negli istituti di prevenzione e di pena devono essere effettuati con l'osservanza delle disposizioni di cui alla nuova legge;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno (gruppo I), è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1971

Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 48

(5493)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifiche al diario delle prove scritte del concorso per esami ad ottanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 6, foglio n. 56, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso sopra citato;

Visto il telegramma n. 77/2937, del 4 maggio 1971, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Venezia ha fatto presente l'impossibilità di istituire in Padova la sede di esame prevista per il Veneto, data l'indisponibilità dei locali della fiera campionaria ed ha proposto di istituire tale sede in Verona;

Vista la nota n. 4922, del 22 maggio 1971, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino, nel comunicare l'indisponibilità del locale liceo scientifico, propone che le prove scritte si effettuino presso l'istituto tecnico commerciale «Luigi Einaudi»;

Considerata la necessità della correlativa parziale modifica del diario delle prove scritte già fissato con il precitato decreto ministeriale 16 aprile 1971, limitatamente alle circoscrizioni regionali del Piemonte e del Veneto;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1971, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso per esami ad ottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, sono apportate, limitatamente alle sedi di esame del Piemonte e del Veneto, le seguenti modifiche:

Torino: istituto tecnico commerciale «Luigi Einaudi», via Paolo Braccini n. 11, anziché «Liceo scientifico», via Juvarrà n. 14;

Verona: istituto per geometri «Cangrande della Scala», corso Porta Nuova, 66, anziché Padova, Ente fiera di Padova via Nicolò Tommasco, 59.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 100

(5812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2° classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2° classe in prova;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1970, 9 marzo 1971 e 26 aprile 1971 con i quali, secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria generale di merito, si è proceduto alla nomina a segretario comunale di 2° classe in prova ed alla conseguente assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Atteso che a seguito della cessazione dal servizio, della rinuncia o della decadenza dalla nomina di taluni dei suddetti candidati si reputa opportuno procedere alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottocelencati candidati, nell'ordine di cui alla graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale della qualifica iniziale, di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali di 2° classe in prova, a decorrere dall'11 giugno 1971 e, dalla data stessa, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1. Caputo Nicola: Novara;
2. Suariano Gaetano: Cosenza;
3. Mugnos Angelo: Rieti;
4. Mureddu Piero: Nuoro;
5. Piro Gabriele: Nuoro;
6. Vetrano Biagio: Rieti;
7. Lo Duca Nicola: Rieti;
8. Gallo Giovanni: Cuneo.

Nel termine che sarà loro prefisso, ciascuno dei suddetti segretari comunali di 2° classe in prova dovrà presentare, a

pena di decadenza, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della nomina di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto-direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1971

p. Il Ministro: SARTI

(5620)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1° classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1° classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino;

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1° classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino, nell'ordine appresso indicato:

1. Giordano dott. Luigi	punti 93,88 su 132
2. Gaetani dott. Leonida	» 85,45 »
3. Schlitzer dott. Pasquale	» 83,50 »
4. Venuti dott. Eustacchio	» 82,59 »
5. Frassanito dott. Luciano	» 79,18 »
6. Camassa Gino	» 78 — »
7. Procaccini dott. Domenico	» 76,81 »
8. Palatiello dott. Vincenzo	» 76,36 »
9. Tognocchi dott. Candido, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 74,75 »
10. Luciani dott. Antonio	» 74,75 »
11. Simeone dott. Mariangelo	» 72,72 »
12. Bocchia dott. Paolino	» 72,50 »
13. Pulli dott. Italo	» 70,75 »
14. Rava dott. Beniamino	» 70,59 »
15. Cormio dott. Salvatore	» 67 — »
16. Fiora dott. Sergio	» 66,54 »
17. Coverlizza dott. Mario	» 65,97 »
18. Orlando Zon dott. Italo	» 57,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1971

p. Il Ministro: SARTI

(5532)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Avviso di rettifica

La commissione giudicatrice nominata con decreto 4 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1971, si riferisce non al concorso a posti di medico condotto bensì al concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 nella provincia di Salerno, indetto con decreto n. 5435 del 15 giugno 1970 dell'ufficio del medico provinciale di Salerno.

(5700)